



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio: URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.3 del 12-02-2016

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA _____

DELIBERA N. _____ DEL _____

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE:
COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE LOCALE PER
IL PAESAGGIO - APPROVAZIONE**

		Presente	Assente	
1	FIORIN ENZO - Sindaco			Istrana Libera
2	FILIPPETTO NICOLA			Istrana Libera
3	FLORIAN ANNA			Istrana Libera
4	AVERSANO GIACOMO			Istrana Libera
5	CIGANA LUIGINA			Istrana Libera
6	PETRAROLO ANGELO VALERIANO			Istrana Libera
7	FILIPPETTO GOTTARDO			Istrana Libera
8	BORDIGNON GIANFRANCO			Istrana Libera
9	ROBAZZA KATIA			Istranattiva
10	VOLPATO STEFANO			Istranattiva
11	PESTRIN MATTEO			Progetto V.I.S.P.O

Assessori non consiglieri:

1	GASPARINI MARIA GRAZIA		
2	POZZEBON IVO		
3	FIGHERA LUCIANO		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il vigente Regolamento edilizio disciplina, al Titolo terzo, le attribuzioni, la composizione nonché il funzionamento della Commissione edilizia, quale organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia, urbanistica ed ornato, composta da un membro di diritto e quattro membri tecnici eletti dal Consiglio comunale nonché da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, limitatamente ai pareri di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali";

VISTO l'art.4 "Regolamenti edilizi comunali" del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, il quale, al comma 2, prevede che nel caso in cui il Comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo;

CONSIDERATO che:

- la legge regionale n. 63/1994, che rendeva obbligatorio e vincolante il parere della Commissione edilizia integrata ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, è stata abrogata dalla legge regionale 26 maggio 2011, n.10 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11 «Norme per il governo del territorio» in materia di paesaggio", venendo pertanto meno le specifiche competenze della Commissione edilizia integrata dai due esperti in materia ambientale;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", prevede, all'art. 148, la costituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, nel rispetto del principio di distinzione e competenze tra i profili urbanistico-edilizi e di tutela del paesaggio, prescritti dallo stesso decreto e dalla normativa regionale in materia paesaggistica;
- l'art. 45-nonies della legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio" prevede che i Comuni possano istituire la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'art. 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori;
- l'art. 146, comma 6, del citato decreto legislativo n.42/2004 consente alla Regione di conferire la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria e sanzionatoria agli enti che dimostrino di essere a tal fine idonei, prevedendo, quale requisito essenziale, l'esistenza di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche e di garantire la differenziazione tra l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia e l'attività di tutela paesaggistica;
- la Regione del Veneto, in attuazione di tale disposizione, ha individuato gli enti idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 835 del 15 marzo 2010, e che tra gli enti idonei è incluso anche il Comune di Istrana, che è pertanto delegato al rilascio di autorizzazione paesaggistiche, per effetto di competenze che necessitano di un supporto che potrebbe essere garantito dalla Commissione locale per il paesaggio;

ATTESO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 2037 del 23 dicembre 2015, ha approvato l'atto di indirizzo relativo alle Commissioni locali per il paesaggio, previsto dall'art. 45-nonies della legge regionale n. 11 del 2004, in attuazione dell'art. 148 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e che tale provvedimento, pubblicato sul BUR n. 4 del 15 gennaio 2016, definisce la composizione, il funzionamento e la durata delle Commissioni stesse, preposte ad esprimere pareri non solo nell'ambito di procedimenti di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, ma anche in relazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica;

RITENUTO pertanto necessario modificare il Regolamento edilizio comunale vigente, provvedendo:

- ad istituire e disciplinare la Commissione locale per il paesaggio;
- a modificare conseguentemente le disposizioni inerenti la Commissione edilizia di cui al vigente Titolo terzo del Regolamento edilizio, procedendo nel contempo anche ad adeguare alcune disposizioni inerenti la durata e la composizione della Commissione edilizia ordinaria;

DATO ATTO che:

- l'art.2, comma 4, del D.P.R. n.380/2001 prevede che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa individuata dal decreto legislativo 267/2000, disciplinano l'attività edilizia;

- ai sensi della legge regionale n.11/2004, il Regolamento edilizio non rientra tra i documenti del P.R.C., ma deve essere ad esso coerente;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di apportare al Regolamento edilizio comunale vigenti le seguenti modifiche:

- sostituzione degli articoli 16, 17 e 18;
- inserimento dell'articolo: 18 *bis*;

VISTI il vigente Titolo terzo del Regolamento edilizio e il nuovo testo del Titolo stesso, allegato sub "A" alla presente deliberazione;

VISTI:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari materia edilizia";
- la legge regionale 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.43, comma 2, lettera a);

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il resoconto della discussione, allegato sub "B" alla presente deliberazione;

AVENDO la votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n.
Votanti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.
Astenuti	n.

DELIBERA

- 1. di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al Regolamento contenute nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e consistenti:
 - nella sostituzione degli articoli 16, 17 e 18;
 - nell'inserimento dell'art. 18 *bis*;
- 2. di demandare** al Servizio Urbanistica l'adeguamento del testo del Regolamento edilizio comunale, inserendo nello stesso le modifiche di cui al punto 1;
- 3. di dare atto** che le modifiche sopra approvate entreranno in vigore, ai sensi dell'art. 71, comma3, dello statuto comunale, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione;



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Proposta di delibera di Consiglio n.3 del 12-02-2016

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE:
COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO - APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 15-02-2016

Il Responsabile del Servizio
VOLTAREL GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Istrana, 15-02-2016

Il Responsabile del Servizio finanziario
GASPARINI ALFONSO